



COMUNE DI EMPOLI

Settore I - Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Progettazione, Infrastrutture, Mobilità

ORDINANZA N. 242 DEL 18/05/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI MUNITI DI CONTRASSEGNO INVALIDI

Preso atto

- che la normativa, sia generale e in materia di circolazione stradale, tutela e agevola la mobilità e l'accessibilità a favore delle persone diversamente abili;

Considerato

- che il rilascio del "contrassegno invalidi", da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), avviene dietro presentazione di apposita certificazione rilasciata dall'Azienda USL competente per territorio;
- che la concessione di uno spazio gratuito per la sosta è subordinato anche all'esistenza di "particolari condizioni di invalidità della persona",
- che tale "condizione" non può che essere certificata dalla struttura pubblica avente le competenze mediche necessarie;

Ritenuto

- necessario, opportuno e doveroso, regolamentare la concessione degli spazi gratuiti conseguenti all'ottenimento del "contrassegno invalidi", al fine di garantire la corretta applicazione dei dispositivi regolamentari e delle norme vigenti;

Vista

- gli artt. 6, 7, 158 e 188 del CdS nonché l'art. 381 del Regolamento di esecuzione e attuazione del CdS;
- il D.L.vo n. 267/2000;
- l'art. 45 del D.L.vo n. 80/98;

DISPONE

- l'adozione, a far data dalla pubblicazione del presente atto, delle seguenti disposizioni per la mobilità delle persone invalide:

1) Autorizzazioni contrassegno invalidi

Il "contrassegno invalidi", così come previsto dall'art. 381 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 ed illustrato nella fig. V 4, è rilasciato dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico ai cittadini residenti nel territorio comunale di Empoli. Per il rilascio dell'autorizzazione gli interessati devono presentare domanda di visita presso la competente AUSL, al fine del rilascio del certificato da cui risulti espressamente accertato che l'interessato "ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta permanente".

Per i minori o per le persone interdette o inabilite, la domanda deve essere presentata da chi ha la tutela o curatela. Qualora si tratti di impedimento temporaneo la certificazione medica deve specificare il periodo di durata dell'invalidità.

Il "contrassegno invalidi" deve essere rilasciato, o negato con motivazioni, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

I "contrassegni invalidi" deteriorati o illeggibili saranno sostituiti immediatamente, a fronte di semplice richiesta con allegato il vecchio esemplare.

Nel caso di smarrimento o furto, in sostituzione della dichiarazione presentata alla Polizia di Stato e Carabinieri, l'interessato può rilasciare una dichiarazione presso il Comando Polizia Municipale. Il duplicato, avente lo stesso numero progressivo dell'originale, è rilasciato con la dicitura "DUPLICATO".

Tutti gli atti di competenza dell'Amministrazione Comunale inerenti il rilascio del "contrassegno invalidi" sono completamente gratuiti per gli aventi diritto.

Periodicamente, l'ufficio competente effettua un controllo anagrafico per la ricerca delle persone decedute o trasferite. I relativi contrassegni saranno automaticamente cancellati dal registro e verrà data contestuale notizia agli interessati o familiari.

Il "contrassegno invalidi" deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo al servizio del titolare dell'autorizzazione in modo da risultare ben visibile dall'esterno. E' vietata l'esposizione di contrassegni invalidi in forma non originale. Qualsiasi documentazione sostitutiva non sarà ritenuta valida e, conseguentemente, la Polizia Municipale provvederà all'accertamento dell'eventuale infrazione.

2) Stalli di sosta gratuiti

L'assegnazione, a titolo gratuito, di uno spazio di sosta delimitato e individuato con apposita segnaletica riportante gli estremi dell'autorizzazione è disposta quando ricorrano "particolari condizioni di invalidità".

La procedura prevista è la seguente:

- presentazione della domanda presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico,

Successivamente, l'Ufficio Mobilità dell'UTC procederà all'istruttoria della domanda verificando, altresì, la sussistenza delle sotto elencate condizioni:

- a) possesso di patente di guida valida e disponga di un'autovettura,
- b) abitazione di residenza collocata all'interno del "centro abitato",
- c) assenza di garage, posto macchina o altra struttura idonea al ricovero del proprio veicolo. La non idoneità della struttura eventualmente posseduta o disponibile deve essere attestata da perizia tecnica dalla quale si rilevi che la struttura non presenta le caratteristiche previste dalla normativa e che il suo adeguamento è oggettivamente impossibile;
- d) parere positivo da parte dell'Ufficio Medico Legale competente

Se il richiedente non è titolare di "patente di guida" è necessario che si trovi nelle fattispecie previste dai precedenti punti b) e c) e abbia a disposizione un veicolo, anche se non direttamente condotto dal richiedente, che sia stato appositamente e permanentemente adattato all'uso particolare suo trasporto (annotato sulla carta di circolazione).

Gli stalli di sosta gratuiti saranno collocati, di norma, nelle immediate vicinanze dell'abitazione dell'invalido e realizzati a cura dell'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. Servizio Mobilità e Strade. Nelle strade con classificazione superiore a locale e nel caso che l'accesso sia prospiciente tratti di strada vietate alla sosta, ai sensi degli artt. 158 e 159 lett. a), b), c), lo spazio sarà collocato in strade vicine.

Gli stalli di sosta gratuiti si intendono revocati automaticamente qualora l'autorizzazione in deroga della persona interessata sia decaduta.

In zona Centro Storico non saranno realizzati stalli di sosta per disabili.

ORDINA

altresì, con effetto immediato, l'adozione delle seguenti disposizioni:

- i veicoli utilizzati dalle persone con limitata o impedita capacità motoria e muniti del contrassegno invalidi, sono esenti, nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, dal rispetto delle suddette regolamentazioni fatti salvi i casi di seguito indicati:
 - ove la sosta è espressamente vietata dall' art. 158 del CdS,
 - sulle aree in cui l'art. 159 lett. a), b), c) prevede la rimozione dei veicoli.
- L'ufficio che rilascia le autorizzazioni non fornirà notizie o elenchi dei contrassegni rilasciati se non per motivi di Polizia Giudiziaria o per quanto espressamente previsto dalle normativa sulla privacy.
- Copia della presente ordinanza dovrà essere consegnata, unitamente al "contrassegno invalidi", alla persona interessata.
- Gli stalli di sosta gratuiti, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, non sono soggetti alla presente normativa.

Il Dirigente del Settore
SCARDIGLI ROBERTA / ArubaPEC S.p.A.